

preso atto delle deduzioni del ricorrente che fonda la propria richiesta di riconoscimento della protezione internazionale sulla situazione di persecuzione politica nei propri confronti e nei confronti della propria famiglia a causa del legame di parentela con Amadou Sanneh tesoriere del partito di opposizione UDP, arrestato nel settembre 2013 e condannato alla pena detentiva della reclusione per svariati anni; a seguito del suo arresto sarebbe stata arrestata anche la madre per il solo fatto di esserne la moglie ed egli ha quindi rappresentato il pericolo che anch'egli potesse venire arrestato quale membro della famiglia dell'oppositore politico;

visti gli atti trasmessi dalla Commissione territoriale, non costituitasi e preso atto che il Pubblico Ministero, pur avvisato, non ha ritenuto di formulare alcun parere;

sentita personalmente la parte ricorrente;

acquisita la documentazione personale prodotta nel corso dell'udienza del 11.1.2016 (tra cui l'attestazione di partecipazione alle attività dell'UDP sia riferita al richiedente protezione sia alla madre a firma di , presidente della sezione giovanile dell'UDP, tessera dell'UDP United Democratic party);

richiamati in particolare:

la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con legge 24.7.1954 n. 722, modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967, ratificato con legge n. 95/70) che annovera tra i rifugiati, tra gli altri, colui che "temendo di essere perseguitato in ragione della sua razza, religione, nazionalità, dell'appartenenza ad un certo gruppo sociale o di opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, reclamare la protezione di questo paese" (art.1);

l'art. 2 lettera e) del D. L.vo n. 251/2007 che, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, stabilisce le norme sulla attribuzione a cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea o ad apolidi dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, le due "forme" che definiscono la protezione internazionale (art. 2 lett. a);

gli artt. 7 e 8 del citato D. L.vo che indicano gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

l'art. 2 lettera g) del D. L.vo n. 251/2007 che delinea la situazione di persona ammissibile di protezione sussidiaria ed il successivo art. 14 che indica quali siano i danni gravi da considerare ai fini della protezione sussidiaria;

ritenuto che alla luce delle risultanze dell'accertamento svolto in questa sede il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 sia fondato e debba essere accolto;

considerato infatti che le vicende personali narrate da sia dinnanzi alla Commissione territoriale sia dinnanzi a questo giudicante si caratterizzano per la descrizione di

particolari e circostanze di dettaglio sia con riguardo alla propria famiglia di origine sia con riguardo alla attività politica del patrigno nonché per intrinseca coerenza di tal chè può essere formulato un complessivo giudizio di attendibilità;

ritenuto che nel corso della audizione dinnanzi a questo giudicante egli ha fornito apprezzabili giustificazioni in ordine ai motivi della sua fuga all'estero, suffragati dalla documentazione depositata che, sebbene non esaustiva, tuttavia consente di affermare che il richiedente era membro attivo del partito politico di opposizione al regime dittatoriale instaurato in Gambia da lunghi anni da Yahya Jammeh e che egli è figlio di persona pure membro attivo all'interno del partito nonché di attestare il suo collegamento parentale con la persona oggetto di arresto per motivi puramente politici;

considerato che le circostanze, considerate segno di non attendibilità da parte della Commissione, in ordine alla genericità dei motivi dell'arresto e della condanna del patrigno, sono state nuovamente spiegate ed approfondite dal ricorrente che ha precisato alcuni particolari della figura del patrigno;

ritenuto che a fronte della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal ricorrente egli ha anche fornito un apprezzabile apporto documentale che, considerato che l'onere probatorio a carico del richiedente nei procedimenti volti al riconoscimento della protezione internazionale è in via generale attenuato, in considerazione delle difficoltà determinate da un allontanamento sovente forzato e segreto e del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove, si ritiene di sufficiente conforto di alcuni dei punti fondamentali del racconto (qualità di membro attivo del partito di opposizione del patrigno, della madre e della stessa persona del richiedente protezione);

ritenuto tuttavia che la situazione così rappresentata non integri un profilo riconducibile a forme di persecuzione diretta tutelate ex art.7 e 8 d. lgv 251/2007 riguardando queste ultime soprattutto la persona del patrigno, arrestato e tuttora in regime di detenzione, e della madre, arrestata per quindici giorni, come si attesta anche nella dichiarazione giurata a firma del presidente del partito allegata dal richiedente in originale, mentre non si ha contezza di profili direttamente riconducibili all'odierno richiedente, fuggito per il timore di essere arrestato alla luce di quanto accaduto alla madre, peraltro liberata dopo poco, ma senza riferire di un pericolo concreto (ad esempio per essere stato ricercato espressamente) di un analogo trattamento anche nei suoi confronti;

ritenuto viceversa sussistente il pericolo concreto che se il ricorrente ritornasse nel paese di origine subirebbe un grave danno a mente dell'art. 14 decreto 251/2007;

rilevato infatti che in Gambia, la cui forma di governo è caratterizzata da una forte personalizzazione del potere in capo al presidente, Yahya Jammeh al potere fin dal 1994 senza che si sia potuto realizzare un vero e proprio confronto democratico, vari rapporti internazionali e lo stesso rapporto del Ministero dell'interno italiano – Commissione nazionale per il diritto all'asilo,

che risulta aggiornato al 2015, segnalano che il sistema giudiziario e penitenziario è caratterizzato da gravi compromissioni dei diritti umani e risponde a direttive del presidente spesso in contrasto con le regole dettate dalla costituzione; il rapporto Amnesty per il 2014 (pubblicato sul sito UNCHR in data 25.2.2015) evidenzia come il regime applica “massicciamente” tortura ai detenuti e prevede ed applica la pena di morte (diverse esecuzioni pubbliche sono state registrate anche nel 2015 da fonti internazionali); secondo l’agenzia europea Frontex, il Gambia è tra i primi sei paesi da cui provengono coloro che cercano di entrare in Europa attraverso il Mediterraneo, eppure, ha una popolazione tra le più esigue del continente africano, neanche due milioni; il motivo di questa fuga di massa sarebbe da ricondurre al clima di terrore che regna nel minuscolo paese dell’Africa occidentale, il cui presidente è Yahya Jammeh ; la situazione dei diritti umani è persino peggiorata negli ultimi 12 mesi; da gennaio di quest’anno, decine di parenti e amici delle persone sospettate di aver preso parte a un tentativo di colpo di stato nel dicembre 2014 sono stati arrestati e spariti nel nulla, il governo nega la loro detenzione; il presidente Jammeh continua a ignorare le richieste delle Nazioni Unite e dell’Unione africana di avviare un’indagine indipendente che faccia luce sul presunto tentativo di colpo di stato e sulla repressione che ne è seguita e i giornalisti e i difensori dei diritti umani continuano a essere presi di mira (ad esempio il 2 luglio 2014 Alhagie Caesay, direttore dell’emittente radiofonica Teranga, è stato arrestato e tenuto in detenzione segreta per 12 giorni prima di essere rilasciato, in cattive condizioni di salute); ritenuto che la particolare situazione del richiedente a fronte di una situazione del regime fortemente ed ingiustificatamente punitiva nei confronti degli oppositori politici consenta di ritenerne sufficientemente provato il grave danno di patire un trattamento detentivo illegittimo cui il richiedente andrebbe incontro se facesse ritorno nel paese di origine; ritenuto in definitiva che vada dunque riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria; considerato che l’Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, di modo che appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- in accoglimento del ricorso accerta e riconosce a _____ nato a _____ a Mabally – Koto (Gambia) il _____ la protezione sussidiaria;
- nulla sulle spese;

- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano .

Milano, 1 marzo 2016

Il Giudice

Valentina Boroni

